

## **SINTESI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

L'art.1, comma 10, lettere u) e v) del DPCM 3.12.2020 prevede:

u) le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curriculari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza;

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

L'Allegato 18 del DPCM 3.12.2020 reca le "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21"

Le linee guida, predisposte sulla base delle prime indicazioni fornite con nota ministeriale del 4 maggio 2020 e delle proposte della CRUI del 26 giugno 2020 e del 22 luglio 2020 sulle modalità di erogazione della didattica, accolte dal Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile il 24 luglio 2020, riguardano le modalità di svolgimento delle attività nel sistema universitario, per il primo semestre dell'anno accademico 2020/2021, individuando le principali misure per l'erogazione della didattica nelle aule universitarie in condizioni di sicurezza.

Le previsioni del DPCM del 3.12.2020 si applicano in considerazione del colore attribuito alle aree dal Governo ed in particolare, in base alle successive Ordinanze del Ministro della salute del 4 e dell'11 dicembre 2020:

- **nell'Area gialla:** Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto;
- **nell'Area arancione:** Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta;
- **nell'Area rossa:** Abruzzo.

Fatta tale premessa le università in base all'area di appartenenza possono:

### **Aree gialla e arancione**

Le università, sentito il **Comitato Universitario Regionale di riferimento**, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, **piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari** che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Nel predisporre tali piani devono **attenersi alle seguenti disposizioni:**

- **le attività formative e curricolari si svolgono a distanza;**
- **possono svolgersi in presenza** le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al **primo anno** dei corsi di studio nonché quelle dei **laboratori;**
- **possono svolgersi in presenza** le sole attività formative degli insegnamenti rivolte **a classi con ridotto numero di studenti;**
- **possono svolgersi in presenza altre attività curricolari**, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, **quali esami, prove e sedute di laurea;**

Le **eventuali attività in presenza** innanzi declinate si devono svolgere nel rispetto

- delle **linee guida** del Ministero dell'università e della ricerca (allegato 18 del DPCM)
- sulla base del **protocollo** per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 (allegato 22 del DPCM).

Per gli **studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricolari** consentite tali attività possono essere svolte, ove possibile, con **modalità a distanza**, individuate dalle università con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. **Le università assicurano**, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il **recupero delle attività** formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le **assenze maturate dagli studenti** non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali e ai fini delle relative valutazioni.

### **Area rossa**

**È sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curricolari delle Università fermo in ogni caso il loro proseguimento a distanza.**

I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Tali attività si devono svolgere nel rispetto

- delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, (allegato 18 del DPCM 3 dicembre 2020)
- sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 (allegato 22 del DPCM 3 dicembre 2020).